

REGOLAMENTO (CEE) N. 1154/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 836/93 e che porta a 96 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 836/93 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento greco; che la Grecia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 46 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 96 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 836/93;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 836/93 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 96 000 t di granturco che possono essere esportate verso qualsiasi paese della zone I, III b) VIII a) e verso Cuba.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 96 000 t di granturco figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 836/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(4) GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

(5) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 12.